



SCHEDE INFORMATIVA

## UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Con la legge 20 maggio 2016, n. 76 è stata introdotta la possibilità per i cittadini maggiorenni dello stesso sesso di costituire un'unione civile con una dichiarazione di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile di un qualunque Comune italiano, indipendentemente dalla propria residenza, alla presenza di due testimoni. L'unione civile può essere costituita anche nei casi, a seguito della rettificazione di sesso, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

Il cittadino straniero deve presentare, al momento della richiesta anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico d'appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile.

La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata in Prefettura, se non esistono convenzioni internazionali tra Italia e Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscono l'esenzione.

Si articola in due fasi:

- La richiesta: le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile, fissando la data per sottoscrivere il verbale di costituzione dell'unione. L'ufficio avvia la fase istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.
- Dichiarazione di costituzione dell'Unione: trascorsi 15 giorni l'Ufficiale dello Stato Civile dinanzi a due testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e dell'eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l'unione, dopo aver letto gli articoli relativi ai diritti e doveri che ne conseguono.

Se le parti non si presentano, senza giustificato motivo, a rendere la dichiarazione nel giorno prestabilito, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà darne atto in un apposito atto di stato civile e le parti dovranno presentare nuovamente la richiesta di costituzione dell'Unione civile.

Casi particolari:

Se una delle parti per infermità o altro comprovato motivo, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell'unione, presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l'Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, alla presenza di due testimoni.

Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell'Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione civile sull'assenza di cause impeditive.

#### CAUSE IMPEDITIVE

- Nel caso sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
- Nel caso sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
- Se sussistano tra le parti rapporti di cui all'art. 87, primo comma, del codice civile; non possano altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 87;
- Sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito con l'altra parte.

#### SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

Al momento della costituzione dell'unione civile, le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art. 162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

#### SCELTA DEL COGNOME

Le parti possono stabilire per la durata dell'unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione. La parte il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell'atto di nascita dell'interessato e sarà altresì modificato il suo codice fiscale.

#### DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).

## SCIoglimento DELL'UNIONE

- Per morte di una delle parti;
- Per divorzio con provvedimento giudiziario, ovvero mediante gli istituti della: negoziazione assistita oppure dell'accordo innanzi all'Ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
- Per rettificazione di sesso.

## UNIONE CIVILE E MATRIMONIO ESTERI

In caso di unione civile costituita o di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso valido civilmente sarà sufficiente chiedere la trascrizione in Italia dell'atto tramite autorità consolare italiana dello stato di celebrazione o consegnare di persona la copia integrale dell'atto estero, tradotta e legalizzata a norma di legge, affinché venga poi trascritta nel medesimo registro provvisorio delle unioni civili.